



# **Statuto dell'Associazione CERISMAS**

**Costituita con rogito n. 90124/9369 del 24 gennaio 2001 del Notaio dott. Ulderico Brambilla.**

**Lo statuto è stato modificato dall'Assemblea degli Associati del 28 novembre 2007 con atto n. 11711/6800 del 28 novembre 2007 del Notaio dott.ssa Alessandra Brambilla.**



### **Art. 1 – COSTITUZIONE**

È costituita l'Associazione denominata "CENTRO DI RICERCHE E STUDI IN MANAGEMENT SANITARIO", in sigla "CERISMAS", con sede in Milano Largo A. Gemelli 1.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dalle competenti norme del Codice Civile e di altre leggi speciali, nonché dal presente statuto.

### **Art. 2 – SCOPO SOCIALE**

L'Associazione (di seguito denominata anche "Centro") ha lo scopo di sviluppare attività di ricerca e formazione nell'area della gestione delle organizzazioni sanitarie, anche mediante convenzioni o altre forme di collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane e internazionali impegnate nello stesso ambito di attività.

Al fine di perseguire le suddette finalità, il Centro si avvale prioritariamente delle strutture accademiche e di ricerca del Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale dell'Università Cattolica e della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta". Si avvale inoltre del contributo di conoscenze che gli enti associati possono mettere a disposizione.

L'Associazione non ha fini di lucro.

### **Art. 3 – ASSOCIATI**

La partecipazione al Centro, in veste di associati, è riservata ad enti privati e pubblici nonché a persone fisiche che perseguano finalità compatibili con quelle del Centro.

Essa può essere formalizzata attraverso l'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo ed il versamento della quota associativa.

Gli enti e le persone associati al Centro sono classificabili nelle seguenti categorie:

- sono soci fondatori l'Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta".;
- sono soci ordinari coloro che, si propongono di partecipare in modo continuativo e sistematico alle attività del Centro;
- sono soci sostenitori coloro che, si propongono di partecipare in modo particolarmente intenso alle attività del Centro.

La domanda di ammissione al Centro è formulata dagli aspiranti a socio ordinario o sostenitore per iscritto e rivolta, per la conseguente deliberazione, al Consiglio Direttivo. In caso di accoglimento, i nuovi soci devono versare la quota associativa il cui ammontare è fissato annualmente dallo stesso Consiglio Direttivo. Ciascuna tipologia di socio si impegna a versare la quota associativa per un triennio. Entro sei mesi dallo scadere di ciascun triennio, i soci sono invitati a comunicare per iscritto la volontà di rinnovare la propria partecipazione all'associazione, con l'im-



pegno al versamento della quota associativa per un ulteriore triennio, ovvero l'intenzione di recedere dalla Associazione.

#### **Art. 4 – DECADENZA DEGLI ASSOCIATI**

Salvo quanto stabilito dal precedente articolo 3, la qualità di associato (fondatore, ordinario e sostenitore) viene meno per:

- a) recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo:
  - almeno 6 mesi prima dello scadere del terzo anno di partecipazione all'attività del Centro;
  - non oltre 30 giorni dopo l'eventuale deliberazione del Consiglio Direttivo che determina la variazione della quota associativa;
- b) esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, a seguito di:
  - mancato versamento, nonostante il sollecito, della quota associativa annuale;
  - mancata osservanza delle norme dello statuto e/o di eventuali regolamenti emanati da organi del Centro e/o mancato rispetto di decisioni e disposizioni di questi ultimi;
  - comportamenti contrari agli scopi del Centro o che possono lederne il prestigio e il buon nome;
- c) assoggettamento a procedura concorsuale;
- d) dichiarazione giudiziale di incapacità o di limitazione alla capacità.

#### **Art. 5 – PATRIMONIO E FINANZIAMENTO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni (mobili e immobili) che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi, donazioni e lasciti, specificatamente destinati al fondo sociale, nonché dagli eventuali avanzi netti di gestione.

Il Centro trae le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento dell'attività da:

- a) contributi annuali degli associati;
- b) contributi erogati a vario titolo da Enti privati e pubblici;
- c) entrate provenienti da convenzioni e contratti con Enti privati e pubblici;
- d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio deliberate dall'Assemblea;
- e) quote di partecipazione alle iniziative promosse dal Centro;
- f) ogni altro provento non espressamente destinato ad incremento del patrimonio.



L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e cessa il trentuno dicembre di ogni anno.

#### **Art. 6 – ORGANI**

Sono organi del Centro:

- il Presidente;
- il Direttore;
- due Vice Direttori;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- l'Assemblea degli Associati.

#### **Art. 7 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore o suo delegato; egli:

- a) ha la firma libera su tutti gli atti e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci; convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) promuove lo sviluppo dell'Associazione e ne coordina l'attività impartendo le necessarie indicazioni di carattere strategico;
- d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole allo stesso per la ratifica alla sua prima riunione.

#### **Art. 8 – IL DIRETTORE**

Il Direttore del Cerismas è nominato dall'Assemblea degli associati tra i docenti del Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, su proposta del Rettore dell'Università Cattolica.

Il Direttore:

- a) dirige l'attività del Centro e sovrintende al suo funzionamento operativo;
- b) dispone l'utilizzo degli stanziamenti disponibili nel rispetto dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo, nonché delle norme generali amministrativo-contabili;
- c) convoca il Comitato Scientifico.

Il Direttore decade con la decadenza del Consiglio Direttivo; egli può essere riconfermato.



#### **Art. 9 – I VICE DIRETTORI**

Sono inoltre nominati dall'Assemblea degli associati due Vice Direttori, dei quali:

- a) uno, con funzioni vicarie del Direttore, nella persona del Segretario Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" o persona da lui delegata;
- b) uno scelto tra i docenti del Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore su proposta del Rettore.

I Vice Direttori collaborano con il Direttore in riferimento ai punti programmatici sopra indicati all'art. 8; il Vice Direttore vicario, di cui al primo capoverso, svolge funzione supplente, qualora il Direttore sia impedito nello svolgimento del proprio ufficio.

I Vice Direttori decadono al decadere del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati.

#### **Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore e dai due Vice Direttori, nonché da altri 10 consiglieri eletti dall'Assemblea degli associati, di cui uno tra i docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, tre tra rappresentanti della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" e sei tra i soci ordinari e sostenitori.

È facoltà del Presidente, acquisito parere favorevole del Consiglio Direttivo nella composizione indicata sopra, nominare, nel corso della prima adunanza utile, un solo ulteriore componente aggiuntivo del Consiglio stesso, scegliendo un rappresentante degli enti di studio, di ricerca o di particolare rilievo scientifico che svolgano attività e abbiano finalità compatibili con quelle del Cerismas e con i quali sia stata stipulata apposita convenzione

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se è presente almeno la maggioranza dei membri che lo compongono. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se sono assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese.

Il Consiglio Direttivo detta i criteri generali di indirizzo e pianificazione del Centro; definisce gli eventuali emolumenti degli organi istituzionali; delibera sull'ammissione dei nuovi associati del Centro e, in generale, sulle proposte presentate dai componenti del Consiglio, del Comitato Scientifico e degli altri membri del Centro; cura l'istituzione del Comitato Scientifico; delibera annualmente l'ammontare delle quote associative, eventualmente differenziate per i soci ordinari e sostenitori. Ai soci sia ordinari che sostenitori possono essere concesse agevolazioni economiche, correlate all'ammontare della quota associativa, per l'accesso a talune attività del Centro.



Su proposta del Direttore, il Consiglio nomina un Segretario Permanente, al di fuori dei propri membri, cui spetta il compito di svolgere esclusivamente le funzioni di segretario verbalizzante nelle riunioni del Consiglio medesimo, senza diritto di voto, né di partecipare con potere decisionale alle attività direttive del Cerismas.

#### **Art. 11 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Su convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare e comunicato ai consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, nei casi di urgenza, anche soltanto con ventiquattro ore di preavviso.

Il Consiglio può radunarsi per audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono aver luogo anche fuori dalla sede del Centro.

#### **Art. 12 – REGOLAMENTO DEL CENTRO**

È demandata al Consiglio Direttivo la redazione di un eventuale regolamento che disciplini:

- a) l'organizzazione del Cerismas: segreteria, coordinatori per aree di ricerca, etc.;
- b) le modalità di accesso ai servizi offerti dal Cerismas;
- c) la retribuzione del personale docente che a vario titolo è impegnato nel Cerismas.

#### **Art. 13 – IL COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è composto da personalità italiane e straniere di chiara fama, non necessariamente appartenenti al mondo accademico, prescelte dal Consiglio Direttivo e convocate periodicamente dalla Direzione.

#### **Art. 14 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea degli associati, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati (soci fondatori, ordinari e sostenitori), tutti vincolati, anche gli assenti ed i dissenzienti, dalle sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e allo statuto.



#### **Art. 15 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati (fondatori, ordinari e sostenitori) in regola con il pagamento delle quote associative.

Tutti gli associati aventi natura di ente sono rappresentati in assemblea dai loro rappresentanti organici che, di volta in volta, possono, con atto scritto, farsi sostituire da un dirigente o da un funzionario dell'ente medesimo.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio.

Ogni associato non può essere portatore in assemblea di più di una delega.

#### **Art. 16 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede del Centro, dal Presidente, mediante lettera raccomandata o telefax inviati agli associati all'indirizzo a tale scopo da loro comunicato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione deve contenere, oltre all'ordine del giorno, anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché la previsione di un'assemblea di seconda convocazione.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la legittimazione all'intervento dei soci alla stessa e quindi la regolarità delle deleghe, dirigere la discussione e sottoscrivere, con il Segretario, il verbale della riunione.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

#### **Art. 17 – SECONDA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.



#### **Art. 18 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.

#### **Art. 19 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria degli associati, sia in prima sia in seconda convocazione, è validamente costituita e le delibere sono valide se assunte:

- a) con la presenza di almeno l'80% degli associati regolarmente iscritti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per modificare lo Statuto;
- b) con la presenza e con il voto unanime del 75% degli associati regolarmente iscritti, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale residuo, anche eleggendo un Liquidatore.

#### **Art. 20 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno nonché quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quarto degli associati.

È compito dell'Assemblea degli associati:

- a) stabilire le linee generali di azione dell'Associazione;
- b) approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, l'eventuale preventivo economico e il programma delle attività per l'anno successivo, proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare, entro il 31 maggio di ciascun anno, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, predisposta dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo a norma dell'art. 10 dello Statuto;
- e) deliberare su qualunque altra materia ad essa sottoposta da Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli associati.

#### **Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

La durata dell'Associazione è illimitata.

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome e il patrimonio netto residuo dell'Associazione saranno devoluti, secondo norme e modalità stabilite dall'Assemblea straordinaria degli associati, od altro ente che sia in grado di garantirne la destinazione a fini almeno analoghi a quelli stabiliti dal presente Statuto.





Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti per le associazioni.